

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1171	000	PER	11	0132	23 SETTEMBRE 2011

O G G E T T O :

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA LA S.I.A.B. (SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA) DI ROMA E L'A.S.L. CN2 DI ALBA-BRA - A.A. 2011-2012

**I L D I R E T T O R E D E L L A S . O . C .
A M M I N I S T R A Z I O N E D E L P E R S O N A L E**

In virtù della delega conferitagli dal Commissario di cui al provvedimento n. 1/000/COM/11/0001 del 10 gennaio 2011;

Vista la legge 18.02.89 n. 56 che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa (tra l'altro) i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 3 della citata legge l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinata all'acquisizione, post lauream, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso scuole universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;
- ai sensi dell'art. 17 della L. 127/97, gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno 100 ore annue;

Visti i DD.MM.:

- 13 gennaio 1992, n. 239, ad oggetto Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo,
- 13 gennaio 1992, n. 240, ad oggetto Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo,
- 25 marzo 1998, n. 142, ad oggetto Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

Segue determinazione n. 1171/000/PER/11/0132 del 23 settembre 2011

Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con Direttive 1° agosto 2005 (Direttiva 2/2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, ha chiarito le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni al fine anche di favorirne la diffusione e di favorire la cooperazione ed interazione tra pubblica amministrazione e mondo della formazione e ricerca universitaria;

Vista la richiesta, registrata al prot. aziendale n. 0050841 del 16 settembre 2011, della S.I.A.B., con sede in Roma, Via Magna Grecia, 128 di stipula della convenzione per l'effettuazione di tirocini di formazione ed orientamento per i propri allievi presso le strutture dell'A.S.L. CN2;

Visto il D.M. del 29/09/1994 che ha riconosciuto la Scuola Adleriana di Psicoterapia idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;

Considerato che l'ASL CN2:

- a) risulta, dal '95, sede riconosciuta per lo svolgimento dei tirocini post-lauream psicologi per i Corsi di Laurea in Psicologia delle Università e, dall'anno 2000, sede per lo svolgimento dei tirocini di specializzazione in psicoterapia per i Corsi di Specializzazione;
- b) ha istituito, dapprima in via sperimentale, con determinazione n. 2163 del 13.10.99 e poi, in via definitiva, in sede di approvazione dell'Atto Aziendale, la Struttura Organizzativa Complessa di Psicologia che ricomprende le attività professionali psicologiche e psicoterapeutiche;

Vista l'**allegata** convenzione;

Avendo il sottoscritto, in qualità di Responsabile della S.O.S. O.S.R.U., curato l'istruttoria della pratica;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'**allegata** convenzione tra l'A.S.L. CN2 Alba-Bra e la S.I.A.B. con sede in Roma, Via Magna Grecia, 128, per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento da parte degli allievi che frequentano la suddetta scuola;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a Bilancio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.O.S. Prevenzione e Protezione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE S.O.C.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Franco CANE
F.TO CANE

Allegato:

- *Convenzione ASL CN2/S.I.A.B di Roma*

Archivio: I.5.1

Cod. delega: PER/OSR/1

TR/sg

Segue determinazione n. 1171/000/PER/11/0132 del 23 settembre 2011

S.I.A.B.

SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA

Riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
(art.3.- Legge 56/89)

Affiliata all' International Institute for Bioenergetic Analysis (I.I.B.A.)
Via Magna Grecia 128 int. 2 00183 Roma - Tel.fax 06 70450819

Cod. Fisc. 97016260586 - P.IVA 02152051005

www.siab-online.it - mail@siab-online.it

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO di PSICOTERAPIA Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) E L'A.S.L. CN2 PER L'EFFETUAZIONE DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DA PARTE DEGLI ALLIEVI (ART. 4, COMMA 5° DEL D.M.L.P.S. N. 142 DEL 25.3.98.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge

tra

L'Azienda Sanitaria Locale CN2, C.F. 02419170044, con sede in Via Vida, 10 ad Alba (CN), in seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore del Servizio Amministrazione del Personale Dottor Franco CANE delegato alla stipula del presente contratto dal Commissario, Dott. Giovanni MONCHIERO

e

L'Istituto di Psicoterapia Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) in seguito denominato Istituto, con sede legale in Via Magna Grecia 128 int. 2, rappresentato dal Dott. Maria Moselli, nato a Napoli, il 02/02/1957, in qualità di Legale Rappresentante,

VISTI

La legge n. 196/1967
Il DM n. 142/1998
La legge n. 30/2003
Il D. lgs. n. 276/2003

PREMESSO CHE

A) la ASL ha tra i suoi compiti quello di erogare prestazioni psicoterapiche (DPR n. 309/90 e DM n. 444/90)
- nonché di prevedere l'inserimento di tirocinanti nei propri servizi

B) e che l'ISTITUTO

- ▶ è stato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con D.M 20 marzo 1998 quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione quadriennali in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82;
- ▶ che ai sensi dell'Art. 3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle Scuole di specializzazione Universitarie;

Segue determinazione n. 1171/000/PER/11/0132 del 23 settembre 2011

- ▶ che ai sensi dell'art. 17, comma 96 della Legge 127/97 – Titolo II, art. 8, comma 2°, gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n. 100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza,
- ▶ che le Scuole devono garantire specificità del modello formativo e insieme confrontarsi con la richiesta dell'utenza (art. 8) e declinata su due forme di apprendimento: la diagnostica e gli interventi in situazioni di emergenza da reperirsi presso servizi pubblici o accreditati con documentata esperienza clinica
- ▶ che il tirocinio clinico quadriennale, non costituisce rapporto di lavoro

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 – (Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore Generale dell'Azienda e il Direttore della Scuola, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, quadriennale per almeno 100 ore annue, presso i Servizi per le Tossicodipendenze, i servizi di Salute mentale e tutti i Servizi e Presidi dell'Azienda nei quali operano Psicoterapeuti. I nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio verranno comunicati dalla Scuola al Responsabile del Servizio interessato, il quale valuterà l'ammissione degli allievi al tirocinio.

Gli allievi della Scuola, sono laureati in medicina o in psicologia e devono essere iscritti al proprio rispettivo ordine professionale.

Al tirocinio saranno ammessi n. 4 Allievi per anno, con una compresenza di max n. 2 allievi, in tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili dei Servizi interessati.

Art. 2 – (Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento sarà seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo e dal Tutor indicato dal Responsabile del Servizio presso il quale l'allievo effettua il tirocinio.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dalla Scuola e concordato con il Responsabile della struttura presso la quale si è svolto il tirocinio.

L'Azienda potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dall'Azienda medesima.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

La Scuola si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocini.

Ogni anno la Scuola e l'Azienda, tramite i propri Responsabili e i Tutors, provvedono a programmare e valutare i tirocini degli studenti.

ART. 3 – (Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono inoltre tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale.
- Mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento Aziendale sulla privacy riguardanti utenti e operatori (Legge 675/96).
- Dichiarare di essere stati informati sui rischi specifici in ambito aziendale, per quanto previsto in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

ART. 4 – Obblighi della Scuola in materia di Assicurazione

Segue determinazione n. 1171/000/PER/11/0132 del 23 settembre 2011

La Scuola assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro la responsabilità civile. L'acquisizione delle relative polizze assicurative è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della convenzione.

Preso atto che è necessario uniformare la tipologia delle convenzioni relative al personale equiparato, per definire in modo chiaro e inequivocabile le responsabilità in campo di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), si propone di inserire i seguenti articoli nelle future convenzioni:

ART. A) Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

L'azienda ospitante attua, nei confronti del tirocinante tutti gli obblighi previsti a carico del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e ai sensi del D.Lgs. 230/95 per la tutela dalle radiazioni ionizzanti, compresa la valutazione dei rischi, la formazione e l'informazione, la sorveglianza sanitaria ove necessaria e la fornitura di opportuni D.P.I.

Fatto salvo eventuale specifica valutazione dei rischi da effettuarsi in casi particolari, si dà per scontato che i rischi a cui il lavoratore equiparato è sottoposto sono identici a quelli del gruppo omogeneo in cui si trova ad operare.

Il soggetto quindi dovrà comportarsi adottando regole comportamentali identiche a quelle dei dipendenti e, in particolare, per quanto riguarda le problematiche afferenti alla sicurezza, dovrà rispettare quanto disposto dal Preposto e dai Dirigenti del gruppo omogeneo di appartenenza.

ART. B) Copertura assicurativa

La Scuola di specializzazione garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile presso la Reale Mutua Assicurazioni Gerenza di Roma. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso la Reale Mutua Assicurazioni Gerenza di Roma. L'Azienda ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare la Scuola di afferenza del tirocinante a trasmetterle la relativa documentazione.

ART. C) Modulo di richiesta autorizzazione

Al fine di poter monitorare la presenza presso l'azienda ospitante del lavoratore equiparato è indispensabile che l'interessato compili in ogni sua parte il modulo allegato alla convenzione (denominato ALLEGATO A) e si preoccupi di ottenere la firma del Direttore della S.O.C. ospitante e la firma autorizzativa del Direttore Sanitario di Presidio (o del Direttore del Dipartimento per i lavoratori equiparati che non operano presso i due nosocomi).

Il modulo di richiesta autorizzazione deve ritornare compilato e firmato, prima dell'inizio dell'attività, alla S.O.C. Amministrazione del Personale e al Servizio Prevenzione e Protezione che provvederà al rilascio del cartellino di riconoscimento.

Art. 5 – (Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

- per l'Istituto:

- la copertura assicurativa di cui all'art. 4
- la supervisione/tutor al tirocinante e agli operatori della ASL prevista dal programma concordato dai contraenti
- accessi gratuiti o prestazioni agli operatori dell'Azienda per attività culturali come seminari e convegni.
- la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio, laddove non sia di competenza della ASL, come elaborazione di modelli di intervento a seconda dei diversi

Segue determinazione n. 1171/000/PER/11/0132 del 23 settembre 2011

orientamenti nella psicoterapia e nel counselling, resoconti sui casi clinici, richiesta di videat specifici e tesine tematiche

- per l'ASL:

- l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dell'Azienda ASL
- la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio, laddove non sia di competenza dell'Istituto, come strumenti standardizzati di valutazione clinica, individuazione degli ambiti della diagnostica di competenza specifica
- lineamenti per un intervento in un setting istituzionale clinico, richiesta di videat specifici
- resoconti, casi clinici osservati e tesine
- la sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad attività di aggiornamento
- la certificazione a fine tirocinio nella forma richiesta dal MIUR

ART. 6 – (Durata)

La presente convenzione ha **validità annuale** a partire dall'anno accademico 2011.
Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti dalle due parti convenute.

ART. 11 – (Controversia)

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di.....

ART. 12 – (Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto redatto in duplice originale è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese di bollo sono a carico della Scuola.

Il Contratto sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico di chi vi ricorre ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131 del 26.4.1986.


Letto, confermato e sottoscritto in....., li.....

p. l'A.S.L. CN2

p. l'Istituto Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.)

(Dott Franco CANE)

Il Direttore (Dott. Maria Moselli)



Segue determinazione n. 1171/000/PER/11/0132 del 23 settembre 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il - - - -</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>	